



COMUNE DI SESSANO DEL MOLISE
Provincia di Isernia

CONSIGLIO COMUNALE

**DELIBERAZIONE
COPIA**

n. 5 del 05-09-2014

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - APPROVAZIONE
REGOLAMENTO E ALIQUOTE ANNO 2014

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **cinque** del mese **Settembre** alle ore **20:20**, nella sala consiliare dell'Ente, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione, in seduta pubblica, in continuazione.

Presiede la seduta DOTT. GIUSEPPE D'IPPOLITO, Presidente del Consiglio.
All'appello risultano:

| N | Cognome e Nome | Presenze | N | Cognome e Nome | Presenze |
|---|---------------------|----------|---|-----------------------|----------|
| 1 | D'IPPOLITO GIUSEPPE | Presente | 5 | CICCAGLIONE ANGIOLINO | Presente |
| 2 | MASSARO DINA | Presente | 6 | MANCINI GIOVANCARMINE | Presente |
| 3 | PETRECCA MASSIMO | Presente | 7 | D'IPPOLITO DONATO | Presente |
| 4 | MUCCIARONE MARCO | Presente | | | |

PRESENTI: 7 - ASSENTI: 0

Partecipa il SEGRETARIO DOTT.SSA ANNA CASCARDI che provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, DOTT. GIUSEPPE D'IPPOLITO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i commi da 639 a 704, art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che, nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

VISTE, in particolare, le disposizioni dei commi dal 669 al 703 del citato art. 1 della legge 147 del 2013, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

RILEVATO CHE la TASI:

è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;

§ ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e delle aree edificabili, con esclusione dei terreni agricoli;

§ è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale;

§ è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

§ l'aliquota di base è pari all'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento ovvero aumentare, per il 2014, sino ad un massimo del 2,5 per mille, a condizione che la somma dell'aliquota TASI e IMU non superi l'aliquota massima prevista per le singole fattispecie dalla disciplina IMU. Il limite può essere superato, solo per il 2014, di un ulteriore 0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure agevolative sull'abitazione principale volte a contenere il carico fiscale sui contribuenti agli stessi livelli dell'IMU 2012 (comma 677, come modificato dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, conv. in legge n. 68/2014);

VISTO il D.L. n. 16/20014, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, con il quale il Governo è intervenuto a modificare la disciplina della TASI contenuta nella legge di stabilità 2014 prevedendo altresì, agli articoli 1 e 2:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) le stesse scadenze di versamento già previste per l'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'esenzione dalla TASI degli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

RICHIAMATI:

- il comma 682, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di disciplina della potestà regolamentare comunale in materia di TARI e TASI, in base al quale i comuni, con proprio regolamento, stabiliscono ai fini dell'applicazione della TASI:
 - la disciplina delle riduzioni, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

b) il comma 702, della legge n. 147/2013, il quale conferma ai fini della IUC la potestà regolamentare generale di cui all'articolo 52 del D.Lgs n. 446/1997;

CONSIDERATO CHE il Comune, con il regolamento per l'applicazione della TASI, è chiamato a stabilire:

- il riparto del carico tributario tra possessore ed utilizzatore, nel caso in cui gli stessi non coincidano (comma 681). In caso di mancata deliberazione l'importo dovuto dall'occupante ammonta al 10% dell'ammontare complessivo del tributo (comma 688, tredicesimo periodo);
- se la TASI debba essere versata in autoliquidazione ovvero mediante liquidazione d'ufficio da parte del comune, garantendo l'invio di un modello di pagamento precompilato (comma 688);
- la disciplina delle riduzioni/esenzioni e detrazioni, avendo cura di favorire le abitazioni principali (comma 682)
- i servizi indivisibili alla cui copertura è destinato il gettito della TASI, individuando altresì i criteri di determinazione dei costi (comma 682);
- il limite minimo al di sotto del quale non è dovuto il versamento del tributo;
- eventuali circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni (comma 700);
- l'eventuale disciplina di dettaglio volta a colmare le lacune del dettato normativo;

RITENUTO DI destinare il gettito TASI alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili:

- servizio di polizia locale;
- servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
- servizio di illuminazione pubblica;
- servizi di protezione civile;
- servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;

ATTESA la necessità di approvare il Regolamento per la disciplina del Tributo comunale per i servizi indivisibili TASI e le aliquote per l'anno 2014;

VISTO l'allegato schema di regolamento TASI predisposto ai sensi dell'art. 7 del Regolamento IUC dal Settore Finanze e Tributi;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI

equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;

- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, (convertito in L. 214/2011) non può eccedere il limite del 1 per mille;

- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- **RILEVATO che** in base all'art. 9 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti di stima per l'anno 2014, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

.

| Servizio | Importo previsto 2014 (€) |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Polizia locale | 48.030,00 |
| Viabilità e circolazione stradale | 34.400,00 |
| Illuminazione pubblica | 65.500,00 |
| Parchi e tutela ambientale | 10.200,00 |
| Protezione Civile | 1.550,00 |

DATO ATTO CHE:

- a decorrere dal 01/01/2014 ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica:

- a) al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa;

- b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;

- d) alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- e) all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;

- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;

- tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura seguente:

Aliquota TASI ordinaria nella misura di 1,5‰ per:

| |
|---|
| - abitazione principale e delle pertinenze della stessa; |
| - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; |
| - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; |
| - casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; |
| - unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, da personale il servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; |

Aliquota TASI ordinaria nella misura di 1‰ per:

| |
|--|
| - fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, dell'art. 13 del DL 201/2011 (convertito in L. 214/2011) |
|--|

RITENUTO di ridurre l'aliquota TASI del 30% per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2014 ammonta ad € 43.553,17, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 27,39%, così determinata:

| | |
|---|--------------|
| Gettito complessivo stimato TASI (A) | € 43.553,17 |
| Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B) | € 159.680,00 |
| Differenza (B-A) | € 115.446,83 |
| Percentuale di finanziamento dei costi | 27,39% |

VISTO il comma 8°, dell'art. 27, della L. 448/2001 il quale dispone che il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

“16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”

VISTO il DM del 18/07/2014 del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze con il quale è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 luglio al 30 settembre 2014;

VISTO il comma 15, dell'art. 13 del DL 201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,

comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214 che testualmente dispone:

“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'[articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'[articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997](#).”

VISTO l'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 68, il quale fissa al 10 settembre 2014 il termine per l'invio della deliberazione delle aliquote TASI per l'anno 2014;

PRESO ATTO CHE il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014, data di istituzione del tributo;

ACQUISITO ex art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti ai sensi del punto 7, lettera b), dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, espresso in data 13 novembre 2013;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

SENTITI gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri riportati nell'allegato verbale di seduta;

Con voti n. 4 favorevoli, n. 2 contrari (Cons. Mancini e D'Ippolito D.), n. 1 astensione (Cons. Ciccaglione).

DELIBERA

1. Di Approvare il "Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili" TASI adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 17 articoli che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. Di Dare atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo entra in vigore il 1 gennaio 2014, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000.

3. Di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

Aliquota TASI ordinaria nella misura di 1,5‰ per:

| |
|---|
| - abitazione principale e delle pertinenze della stessa; |
| - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; |
| - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; |

- casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, da personale il servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Aliquota TASI ordinaria nella misura di 1‰ per:

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, dell'art. 13 del DL 201/2011 (convertito in L. 214/2011)

4. di ridurre l'aliquota TASI del 30% per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

5. Di dare atto che:

- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
- il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 27,39%;

6. Di Trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; entro e non oltre il 10 settembre 2014 ai sensi del comma 688, dell'art. 1 delle L. 147/2013.

7 Di pubblicare il presente regolamento sul sito internet del Comune;

Di dichiarare la presente deliberazione, con n. 5 voti favorevoli e n. 2 contrari (Cons. Mancini e D'Ippolito D.), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 considerata l'urgenza a provvedere.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.TO DOTT. GIUSEPPE D'IPPOLITO

IL SEGRETARIO

F.TO DOTT.SSA ANNA CASCARDI

N. _____

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PUBBLICAZIONE**
F.TO ENZO CERASUOLO

Il Sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000);

- poiché sono decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000);

Sessano, 00-00-0000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANNA CASCARDI

*****COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO*****

Sessano del Molise,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANNA CASCARDI